

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ in data __/__/____.

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Principi generali.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Settori di intervento.....	4
Art. 5 – Soggetti beneficiari.....	5
Art. 6 – Criteri per la concessione di patrocinio e contributi.....	5
Art. 7 – Richiesta e concessione del patrocinio.....	5
Art. 8 – Richiesta e concessione contributi ordinari.....	6
Art. 9 – Richiesta e concessione contributi straordinari.....	7
Art. 10 – Richiesta e concessione contributo per attività di sussidiarietà diffusa...	8
Art. 11 – Obblighi dei soggetti beneficiari.....	8
Art. 12 – Erogazione dei contributi ordinari.....	9
Art. 13 – Erogazione dei contributi straordinari.....	9
Art. 14 – Decadenza.....	10
Art. 15 – Concessione a titolo gratuito delle sale civiche.....	10
Art. 16 – Concessione di altri benefici economici.....	10
Art. 17 – Trasparenza.....	11
Art. 18 – Abrogazioni.....	11

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di patrocini e di altri benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, del Titolo I Capo III dello Statuto comunale, nonché delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
 - alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
 - ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - alle quote associative;
 - ai contributi in conto capitale.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Art. 2 – Principi generali

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, coerenti con le funzioni e obiettivi dell'Amministrazione, in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Il Consiglio Comunale provvederà ad approvare eventuali adeguamenti del presente regolamento ove si rendesse necessario a seguito dell'entrata in vigore di dette norme.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a. patrocinio: il riconoscimento della meritorietà, con associazione di immagine (concessione logo del Comune), ad un'iniziativa avente finalità sociali, culturali, ambientali o di promozione sportiva, di rilevanza per la comunità e il suo territorio.
 - b. collaborazione: realizzazione di un'iniziativa tra l'Amministrazione e uno o più soggetti pubblici o privati che, secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della

Costituzione, mettono a disposizione della comunità locale mezzi economici e competenze specifiche per la produzione di iniziative di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva, a fronte di una compartecipazione prevalentemente finanziaria da parte dell'Amministrazione agli oneri organizzativi e gestionali dell'iniziativa attraverso l'erogazione di un contributo economico con l'eventuale concorso di altre forme di assunzione degli oneri;

c. contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della propria programmazione annuale;

d. contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

e. contributo per attività di sussidiarietà diffusa: l'erogazione di una somma di denaro, non riferita a una specifica iniziativa, ma finalizzata unicamente a supportare gli scopi del beneficiario che si esplicano in attività di sussidiarietà orizzontale diffusa con ricadute concrete sulla comunità locale in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva e in coerenza con gli obiettivi strategici indicati nei documenti di programmazione dell'amministrazione;

f. altri benefici economici: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti.

Art. 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

a. Promozione e sviluppo di iniziative di solidarietà sociale: per gestione di attività e servizi socioassistenziali, per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e per attività di inclusione sociale;

b. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

c. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del paese; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del paese; per la valorizzazione e il sostegno delle associazioni culturali; per iniziative formative in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore di persone disabili e anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;

f. Turismo e animazione del paese: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del paese, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

g. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a

promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

h. Attività di informazione e promozione della salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di patrocini, contributi e altri benefici economici di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:
 - a. le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
 - b. gli enti del terzo settore individuati dalla normativa di riferimento;
 - c. gli enti ecclesiastici;
 - d. associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale iscritte al relativo Albo comunale;
 - e. libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - f. altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive di interesse per il Comune, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus.
3. I partiti politici non possono beneficiare di quanto indicato dall'art. 3. È fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia elettorale in ordine alla concessione di spazi in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
4. Non è consentita, sotto alcuna forma, l'erogazione di contributi che costituiscano sostegno economico in violazione della normativa statale e comunitaria in materia di aiuti pubblici all'iniziativa privata.

Art. 6 – Criteri per la concessione di patrocini e contributi

1. I documenti di Programmazione economico-finanziaria dell'Ente individuano le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario.
2. I patrocini e i contributi possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:
 - a. compatibilità o sussidiarietà rispetto alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione comunale in ambito sociale, culturale, ambientale o di promozione sportiva;
 - b. significatività del contributo apportato dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e/o dell'immagine del Comune e del suo territorio;
 - c. identificazione dei soggetti beneficiari;
 - d. realizzazione nel territorio del Comune. Le iniziative e le attività svolte al di fuori di esso possono essere ammesse al patrocinio, contributo o ad altri vantaggi economici a condizione che, oltre al rispetto di quanto precisato ai punti precedenti, siano comunque evidenti le ricadute concrete per la comunità locale.

Art. 7 – Richiesta e concessione del patrocinio

1. Il patrocinio comunale è di regola non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, e si intende, pertanto, riferito unicamente all'utilizzo dello stemma ed a eventuali forme di comunicazione istituzionale. Il patrocinio comunale può essere oneroso qualora comporti, oltre all'utilizzo dello stemma e ad eventuali forme di comunicazione istituzionale, benefici economici quali la fornitura di attrezzature, l'utilizzo di sale comunali, personale o servizi anche in forma di agevolazioni.
2. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di

cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico.

3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Induno Olona", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
7. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
8. Le domande di patrocinio sono formulate secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro il termine di 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta pervenuta oltre il termine, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
9. La valutazione della richiesta è effettuata dopo l'avvenuta presentazione della documentazione di cui al comma 8. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
10. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento oltre che le finalità sociali, culturali, educative, ricreative e/o sportive dell'iniziativa.
11. Per iniziative di particolare rilevanza che danno lustro al Comune, il patrocinio può anche essere riconosciuto a soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, che operano a fini lucro. In particolare, è ammessa la concessione del patrocinio a soggetti commerciali per le sole iniziative di particolare rilevanza per la comunità, a fronte di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle percentuali destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere ulteriori patrocini a tale soggetto;
 - b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - c) la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico.Il patrocinio concesso nei casi di cui al presente comma è di regola non oneroso, e non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale.

Art. 8 – Richiesta e concessione contributi ordinari

1. Al fine di concedere il sostegno comunale ad iniziative quanto più possibile omogenee e compatibili con i programmi dell'Amministrazione, il Comune emana, almeno annualmente, avvisi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, di progetti che evidenzino le finalità da perseguire. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio online e diffuso con altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. Le domande sono formulate secondo i modelli fac-simile allegati agli avvisi pubblici e secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione prevista.

Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

4. I contributi vengono concessi dal/dalla Responsabile dell'Area competente, con propria determinazione, previ indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.
5. Nella quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile dell'Area competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate.
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
6. I contributi potranno essere erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
7. In aggiunta a quanto previsto dal presente articolo, i bandi possono prevedere ulteriori criteri di valutazione ritenuti necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi al contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la trasparenza e la pubblicità ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta.
9. Il/La Responsabile dell'Area competente, con il provvedimento di cui al comma 4, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. Per la valutazione delle richieste di contributo, il/la Responsabile dell'Area competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
11. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
12. Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni oggetto del contributo, il Responsabile del Settore disporrà la revoca o la riduzione del contributo. In caso di revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato in acconto con modalità che verranno individuate di volta in volta dal responsabile dell'Area interessata.
13. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Induno Olona e la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Induno Olona".

Art. 9 – Richiesta e concessione contributi straordinari

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di riservare una quota all'assegnazione di

contributi straordinari, senza o con previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

- a) proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, connotate da indubitabile interesse pubblico;
 - b) eventi propri del Comune che l'Amministrazione intende realizzare avvalendosi dell'apporto di un terzo.
2. I soggetti interessati devono presentare una domanda all'Area comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- La richiesta deve contenere:
- a. l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b. una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese;
 - c. il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
 - d. il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
- L'Area comunale competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
- I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 10 – Richiesta e concessione contributo per attività di sussidiarietà diffusa

1. Il Comune emana avvisi pubblici finalizzati alla presentazione da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, della domanda di concessione di contributi a sostegno delle finalità perseguite con l'attività di sussidiarietà orizzontale diffusa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera d). Il bando è pubblicato all'albo online e sul sito istituzionale dell'ente e diffuso con altre forme di comunicazione ritenute idonee.
2. Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono formulate secondo i modelli fac-simile resi disponibili sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro i termini previsti dai bandi periodici di cui al comma 1.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione prevista. Qualora la documentazione sia incompleta o irregolare, il Comune invita il richiedente a provvedere, fissando un congruo termine anche al fine di consentire il tempestivo esame di quanto prodotto. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria del dirigente competente per materia tesa a esaminare in modo organico tutte le domande presentate ed evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi, il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento e le finalità prefissate dall'avviso.

Art. 11 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa che ha beneficiato di una forma di sostegno, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva le verifiche opportune e l'eventuale riesame della domanda.
3. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Induno Olona". Le bozze del materiale promozionale devono essere tempestivamente trasmesse al Comune per la preventiva visione.
4. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa stessa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le

responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità gravano sul soggetto beneficiario;

- c) utilizzare conformemente alla destinazione prevista, custodire diligentemente e riconsegnare nello stesso stato in cui sono stati messi a disposizione gli immobili di proprietà del Comune, o comunque rientranti nella sua disponibilità, concessi per lo svolgimento delle attività oggetto di beneficio;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi;
 - e) favorirne la più ampia partecipazione alle attività e iniziative e pubblicizzare convenientemente le condizioni di accessibilità.
5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni o dall'inosservanza delle disposizioni in materia di incolumità e pubblica sicurezza da parte dei beneficiari e resta estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra gli stessi e soggetti terzi.
6. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari previsti a carico dei beneficiari dalle leggi e dai regolamenti né da quello di acquisire i permessi e le autorizzazioni necessari in base alla normativa vigente, fatte salve le agevolazioni previste.

Art. 12 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/alla Responsabile competente:
 - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b. rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile dell'Area competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al c. 2 del presente articolo.
7. Qualora il comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 13 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all'Area comunale competente:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile dell'Area competente entro i 90 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto

comporta la decadenza dal contributo.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
6. In casi eccezionali, in deroga ai commi precedenti, può essere concesso a titolo di acconto un importo pari al 20% del contributo concesso a seguito di certificazione di avvenuto inizio svolgimento attività per le quali è stato concesso il contributo.
7. Qualora il comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 14 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'articolo 13, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 10, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

Art. 15 – Concessione a titolo gratuito delle sale civiche

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le richieste sono formulate secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e le modalità ivi indicate, entro il termine di 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Le sale potranno essere eccezionalmente concesse a seguito di richieste pervenute oltre il termine, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.
3. Le richieste di concessione delle sale vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. La Giunta Comunale può concedere le sale civiche a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:
 - attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
 - attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Al fine di consentire un uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di 2 volte nello stesso mese e per più di 12 volte nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e realizzate in convenzione con l'Amministrazione comunale.
6. È tassativamente escluso l'uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.

Art. 16 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).
2. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del Codice civile è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 17 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni nel rispetto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n 33/2013 pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 18 – Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
 - a) il "Regolamento per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90", approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 12.07.1997
 - b) ogni altra norma comunale non compatibile con il presente regolamento.